

Dieci anni di diritti di libertà

Rileggere il Volume curato dall'amico Cammarata, che riprende dieci anni di Articoli apparsi sulla Rivista elettronica InterLex, mi fa tornare alla mente quando, durante il primo anno d'attività di ricerca in Informatica Giuridica presso il CIRSIFID dell'Università di Bologna¹, sotto la direzione del Professor Enrico Pattaro, partecipai, i giorni 6 e 7 novembre del 1997, a un convegno organizzato a Parigi dall'*International Chamber of Commerce* (ICC)².

Al tavolo dei relatori erano stati invitati rappresentanti delle maggiori società internazionali, eminenti studiosi e influenti politici, sia europei, sia statunitensi. Non era presente nessun italiano.

Le questioni economiche, tecniche, giuridiche e politiche dibattute durante il convegno erano numerose: la possibile – e, dal mondo imprenditoriale, tanto auspicata - “esplosione” del commercio elettronico in Internet, le problematiche che Internet avrebbe sollevato, le modalità migliori per regolamentare questo nuovo, immenso mercato globale.

Per due giornate si discusse su quali fossero le strategie più idonee per “aggredire”, dal punto di vista commerciale, il “giovane” ciberspazio³.

Si parlò, in tale sede, di quali fossero le modalità più efficaci per sfruttare quella che da tutte le società presenti all'evento era vista, da tempo, come una potenziale “miniera d'oro”.

Il dibattito si spostò, ben presto, su come si dovesse regolamentare quel nuovo “Far West”, sui mezzi tecnici e normativi per renderlo sicuro e, quindi, appetibile per il mondo dell'industria e del commercio (e, soprattutto, per i relativi, e già programmati, investimenti in questa nuova, grande *golden rush* che stava per iniziare).

Ad un certo punto, come indicato nel programma, si presentò al tavolo dei relatori un uomo di mezz'età, che vestiva *blue jeans* neri, stivali, una cravatta sgargiante dal nodo un po' allentato, una giacca scura e una spilla lucente appuntata all'orlo della giacca; su un grande schermo, alle spalle del *panel*, apparvero, ripresi dalle telecamere, due occhi azzurri e vivaci. Si presentò, al pubblico europeo, come John Perry Barlow⁴; disse di essere un “dissidente cognitivo”, di aver lavorato come paroliere del più celebre e amato gruppo *rock* statunitense, i *Grateful Dead*⁵, e, soprattutto, di essere il co-fondatore della *Electronic Frontier Foundation* (EFF)⁶.

¹ Il CIRSIFID è un Centro di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell'Università degli Studi di Bologna. Il sito Web è all'indirizzo <http://www.cirsfid.unibo.it>.

² Il sito Web dell'ICC è all'indirizzo <http://www.iccwbo.org/> Il titolo della Conferenza era *The World Business Agenda for Electronic Commerce*.

³ Ciberspazio visto, da una prospettiva prettamente europea (e, quindi, più arretrata tecnologicamente di quella statunitense) come un terreno ancora vergine.

⁴ Il sito di Barlow è sul Web all'indirizzo <http://homes.eff.org/~barlow/barlow.html>. Un elenco dei suoi scritti è reperibile all'indirizzo <http://homes.eff.org/~barlow/library.html>, il suo Blog è consultabile al sito <http://barlow.typepad.com/>.

⁵ Una buona selezione di brani del *Grateful Dead* in vari formati è reperibile su Internet gratuitamente all'URL <http://www.gdlive.com/>. Il link per il sito ufficiale della *rock band* invece è <http://www.dead.net/>.

⁶ Il sito della EFF è all'indirizzo <http://www.eff.org>.

La relazione di Barlow si svolse, com'era prevedibile, in un silenzio assoluto e in un'atmosfera glaciale; in quel preciso momento, il fondatore della EFF era visto come il nemico.

In venti minuti d'intervento Barlow descrisse agli allibiti astanti la sua visione del cibernazio. Spiegò le differenze congenite del cibernazio rispetto al mondo reale, si prese gioco dei milioni di dollari che le imprese stavano "bruciando", o stavano per "bruciare", a causa di un approccio a Internet, *absit iniuria verbis*, basato sull'ignoranza, dolosa o colposa, da parte degli operatori, della tecnologia e dei valori che si erano ormai diffusi su larga scala nel nuovo ambiente elettronico (con al vertice, ricordava Barlow, i valori della confidenzialità, della immaterialità e della gratuità).

Barlow non cessò per un attimo, nei venti minuti a sua disposizione, di attaccare i colonizzatori del "suo" cibernazio (che, ironia della sorte, erano proprio lì ad ascoltarlo), di illustrare le azioni legali che "i cittadini del cibernazio", supportati dall'EFF, avevano intrapreso, negli Stati Uniti d'America, per opporsi a recenti provvedimenti normativi e, soprattutto, per difendere diritti ingiustamente violati.

In maniera diretta, e senza troppi giri di parole, Barlow fece comprendere ai presenti quanto non fossero i benvenuti nel cibernazio, e quanto fosse incivile, e non rispettoso del *medium* tecnologico, il loro approccio da colonizzatori.

Il "dissidente cognitivo" illustrò, poi, ciò che era accaduto di recente, negli Stati Uniti d'America e in altre parti del mondo, durante il "periodo nero" dell'*hacking* e della celebre Operazione *Sun Devil* (tali situazioni giudiziarie ebbero influenza anche sul panorama giuridico italiano).

Barlow si soffermò a discutere sulle garanzie processuali più volte negate durante le indagini condotte dal *Secret Service* e dall'FBI, sulle violazioni ripetute dei principi consacrati nel Primo Emendamento (soprattutto la libertà di manifestazione del pensiero) e nel Quarto Emendamento (soprattutto le garanzie indefettibili durante i sequestri e le perquisizioni) alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, e concluse lanciando un accorato allarme per i diritti di libertà nel cibernazio, secondo lui mai, come in quelle occasioni, minacciati ed elusi.

Fu l'unica relazione, in due giornate di lavori e decine d'interventi, "fuori dal coro", ma fu quella più seguita, più criticata e più discussa; Barlow, al termine del suo discorso, rimase qualche minuto in sala, fece qualche intervento dal pubblico e si allontanò per concedere interviste ad alcuni giornalisti della radio, della televisione e della stampa europea.

Pur non essendo un giurista, Barlow riuscì a destare, nel sottoscritto e in altri studiosi del diritto presenti, tanta attenzione, e a fornire spunti per evidenziare nuove, possibili prospettive d'analisi.

In Italia, il dibattito su questi temi (il rapporto tra le libertà e il cibernazio) non si era ancora pienamente sviluppato (tranne qualche isolata eccezione) ma, soprattutto, non aveva ancora raggiunto simili livelli di "contestazione", di

mobilizzazione e d'attivismo⁷; in alcuni casi, soprattutto nel mondo giuridico e nel mondo accademico, il dibattito non si era neppure aperto.

Le idee di Barlow, e il suo approccio completamente differente agli aspetti giuridici del cberspazio (approccio che mette al centro dell'analisi, come valore primario attorno al quale ruota ogni altro aspetto, la libertà e, soprattutto, la natura di quella che lui definisce la "frontiera elettronica" e dei suoi "abitanti") aprivano prospettive a dir poco affascinanti.

In quei mesi avevo iniziato a occuparmi di diritti di libertà in Internet: stavo lavorando su un articolo, poi pubblicato sulle pagine della rivista scientifica "Quaderni Costituzionali" de *Il Mulino*⁸, dove riportavo gli esiti di un breve periodo di studio e ricerca presso il *Center for New Media* della *School of Journalism* della *Columbia University* di New York⁹.

A New York, presso il centro di ricerca allora diretto dal Professor John Pavlik, mi ero occupato di *free speech* nell'era elettronica e dei concetti affrontati dai giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti in tema di libertà di manifestazione del pensiero in Internet¹⁰.

In Italia, in quegli anni, tranne alcune eccezioni, l'analisi di Internet come "territorio di lotta" per le libertà, o come "nuovo" luogo idoneo a sollevare problematiche di libertà, era un argomento, per la dottrina, di poco interesse.

Giovane studioso di questi temi, potevo contare unicamente sulle analisi rigorose di costituzionalisti quali il Professor Pasquale Costanzo dell'Università di Genova¹¹ di avvocati quali Andrea Monti a Pescara¹² e Daniele Coliva a Bologna¹³ (soprattutto durante i periodi processualmente "caldi", negli anni Novanta, della lotta agli *hacker* e alla "pirateria" in Italia), di pensatori quali Giancarlo Livraghi a Milano¹⁴ (che coordinava, insieme a Monti, anche le attività in Italia di ALCEI, un'associazione, si è visto, con finalità molto simili a quelle della EFF) e, per l'appunto, di attenti giornalisti quali Manlio Cammarata, che spesso affrontava tali problematiche prima sulle pagine tecniche di *Mc Microcomputer* e poi sul *Forum della Società dell'Informazione* e su *Interlex*¹⁵.

Infine, non più con riferimento a Internet ma al settore della tutela giuridica del *software*, alcuni studiosi (*inter alia*, il Professor Vincenzo Zeno-Zencovich e

⁷ In Italia una associazione fondata appositamente per occuparsi di attivismo del mondo elettronico è ALCEI – Associazione per la Libertà della Comunicazione Elettronica Interattiva, in Internet all'indirizzo <http://www.alcei.org>

⁸ I riferimenti esatti del mio primo articolo su questi temi sono G. ZICCARDI, *La libertà di espressione in Internet al vaglio della Corte Suprema degli Stati Uniti*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 1/1998, pp. 123 - 134.

⁹ Oggi il Centro ha preso il nome di Columbia center for new media teaching and learning ed è consultabile all'indirizzo <http://www.ccnmtl.columbia.edu>

¹⁰ Cfr. *American Library Association v. U.S. Department of Justice and Reno v. American Civil Liberties Union*, 521 U.S. 844, 117 S.Ct. 2329, 138 L.Ed.2d. 874 (1997).

¹¹ Informazioni sulle attività del Professor Costanzo si possono reperire all'indirizzo <http://www.costituzionale.unige.it>. Attualmente il Professor Costanzo cura, *inter alia*, il sito Consulta Online dedicato alla Corte Costituzionale e reperibile all'indirizzo <http://www.giurcost.org>

¹² Il sito di Andrea Monti è all'indirizzo <http://www.andreamonti.net>. L'Avvocato Monti cura anche il sito <http://www.ictlex.net>

¹³ L'Avvocato Coliva è uno dei contributors regolari della rivista telematica Interlex sul Web all'indirizzo <http://www.interlex.it>

¹⁴ Il sito di Giancarlo Livraghi è <http://www.gandalf.it>

¹⁵ Le attività di Manlio Cammarata sono consultabili all'indirizzo <http://www.interlex.com/cammarata>

l'Avvocato Renzo Ristuccia¹⁶) avevano, sin dal 1992, "denunciato" i danni alla civiltà giuridica che forti interessi di parte – in quel caso specifico, gli interessi delle grandi case produttrici di *software* – avevano causato in fase d'approvazione della normativa sulla tutela del programma per elaboratore elettronico.

Con riferimento a Internet, però, e ai diritti degli utenti in Rete, (quasi) tutto taceva.

Ebbi la fortuna di trascorrere con Barlow, passeggiando per Parigi, tutta la giornata successiva alla conferenza della ICC; da quelle conversazioni nacque un rapporto d'amicizia, di stima reciproca e di costante confronto intellettuale che perdura sino ad oggi, e che mi ha aperto nuove prospettive di studio.

Gli domandai, qualche anno dopo, di scrivere un'introduzione ad una monografia che avevo appena terminato, "Il diritto d'autore nell'era digitale"¹⁷; accettò, poi, di collaborare attivamente, con articoli sempre interessanti, critici e innovativi, alle pagine della rivista scientifica che dirigo sin dall'anno 2000, "Cyberspazio e Diritto"¹⁸, e mi suggerì relatori statunitensi da invitare ogni anno, a Bologna, alla *Italian Cyberspace Law Conference (ICLC)*¹⁹.

Soprattutto, però, mi mise in contatto con diversi studiosi, allora poco conosciuti dai giuristi italiani (tra i quali Richard Stallman²⁰, Eben Moglen²¹, John Gilmore²², Robin Gross²³, Lawrence Lessig²⁴, Jessica Litman²⁵, Pamela Samuelson²⁶), che stavano seguendo con notevole attenzione, dal punto di vista

¹⁶ Numerose sono le interessanti note critiche presenti, ad esempio, nel volume R. RISTUCCIA, V. ZENO ZENCOVICH, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel d.lgs 518/92*, Cedam, Padova, 1993.

¹⁷ I riferimenti esatti del volume in questione sono G. ZICCARDI, *Il diritto d'autore nell'era digitale: evoluzione tecnologica e copyright: internet, mp3, DivX ;-, open source, Gnu/Linux, free software, mezzi di protezione*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001.

¹⁸ I riferimenti esatti degli articoli pubblicati da Barlow sulle pagine di *Cyberspazio e Diritto*, rivista edita da Mucchi Editore, Modena (il sito *Web* della Rivista è all'indirizzo <http://www.cyberspazioediritto.org> mentre il sito dell'Editore è all'indirizzo <http://www.mucchieditore.it>), sono i seguenti: J. P. BARLOW, *The *other* Y2K problem*, in *Cyberspazio e Diritto*, 2000, Volume I, Numero II, pp. 189 - 191; ID., *Napster's enormous music room*, in *Cyberspazio e Diritto*, 2000, Volume I, Numero III, pp. 317 - 322; ID., *Censorship 2000*, in *Cyberspazio e Diritto*, 2000, Volume I, Numero III, pp. 477 - 496.

¹⁹ Il sito *Web* della *Italian Cyberspace Law Conference*, nata nel 2001, è all'indirizzo <http://www.iclc.org>

²⁰ Il sito di Richard Stallman è all'indirizzo <http://www.stallman.org>, quello della Free Software Foundation è <http://www.fsf.org>, quello della Free Software Foundation Europe è <http://www.fsf-europe.org>. Cfr. *Linux and the GNU Project. Why Free Software is better than open source*, Richard Stallman, in *Cyberspazio e Diritto*, Volume 2, Numero III/IV, pp. 455-465, *Did you say "Intellectual property"? It's a seductive mirage*, Richard M. Stallman, in *Cyberspazio e Diritto*, 2005, Volume VI, Numero I, pp. 75 - 78.

²¹ Il sito di Eben Moglen è all'indirizzo <http://emoglen.law.columbia.edu/>. Cfr. *Freeing the mind: free software and the death of proprietary culture*, Eben Moglen, in *Cyberspazio e Diritto*, 2003, Volume 4, Numero III/IV.

²² Il sito *Web* di John Gilmore è all'indirizzo <http://www.toad.com/gnu/>

²³ Il sito di IP Justice, associazione fondata da Robin Gross, è all'indirizzo <http://www.ipjustice.org>. Cfr. *Comments of IP Justice: United States Copyright Office Rulemaking Proceeding Pursuant to Section 1201 of the Digital Millennium Copyright Act*, Robin Gross, in *Cyberspazio e Diritto*, 2003, Volume 4, Numero II, pp. 221-231, *Intellectual property and FTAA: a report from the FTAA trade ministerial meeting in Miami*, Robin Gross, in *Cyberspazio e Diritto*, 2003, Volume 4, Numero III/IV.

²⁴ Il sito *Web* di Lawrence Lessig è all'indirizzo <http://www.lessig.org>. Cfr. *"Loro, Presto"*, Lawrence Lessig, in *Cyberspazio e Diritto*, 2005, Volume VI, Numero I, pp. 53 - 73. *Code and other laws of cyberspace*, Lawrence Lessig, in *Cyberspazio e Diritto*, 2000, Volume I, Numero I, pp. 15-19.

²⁵ La Home Page di Jessica Litman è all'indirizzo <http://www.law.wayne.edu/litman/>. *Condivisione e furto*, Jessica Litman, in *Cyberspazio e Diritto*, 2005, Volume VI, Numero II.

²⁶ Il sito di Pamela Samuelson è all'indirizzo <http://www.sims.berkeley.edu/~pam/>

dei diritti di libertà nella “frontiera elettronica”, tutto ciò che stava accadendo negli Stati Uniti d’America.

Queste nuove prospettive di cui Barlow mi parlò consistevano, essenzialmente, in un approccio alle problematiche giuridiche del ciberspazio che procedeva in due distinte direzioni.

Il primo percorso intendeva affrontare le questioni giuridiche correlate al ciberspazio in un’ottica costantemente rivolta ai diritti di libertà.

Di particolare importanza, in questo caso, erano la libertà di manifestazione del pensiero²⁷, la libertà nell’esercizio dell’attività d’impresa²⁸, la libertà di ricerca, le garanzie processuali²⁹, e l’utilizzo della sanzione penale unicamente come *extrema ratio*.

La seconda direzione era data dalla consapevolezza costante che, nella maggior parte dei casi, il Legislatore e i poteri di governo, spesso supportati dal mondo dell’impresa e dalle cosiddette *lobbies* del *software* e dei *media*, si prendono carico di regolamentare un ambiente, il ciberspazio, che non conoscono, che non comprendono e di cui, soprattutto, non rispettano l’“ecosistema” (gli “abitanti”, gli usi, le regole).

I due motivi che avevano spinto Barlow ad attivarsi nel mondo della frontiera elettronica erano stati proprio questi: un’avvertita necessità di maggiore attenzione ai diritti di libertà in Internet e una reazione immediata all’ignoranza del Legislatore e delle Istituzioni, che si riscontrava palesemente nelle righe della normativa emanata, o in via di emanazione, e nelle procedure di indagine e di “caccia” ai (presunti) *hacker*.

Rientrato a Bologna, e riprese le mie ricerche, gran parte delle questioni che cercai di affrontare in un’ottica simile a quella prospettata da Barlow erano questioni che riguardavano, quasi esclusivamente, gli Stati Uniti d’America, la loro normativa e, soprattutto, erano fortemente incardinate ai principi del loro sistema giuridico.

Le teorie formulate, i concetti espressi, le norme applicabili, di conseguenza, erano sicuramente di grandissimo interesse scientifico ma erano, ovviamente, “inadatte”, nel caso si volesse operare un’applicazione *tout court*, al nostro sistema giuridico (a ciò si aggiungeva, *per incidens*, il già visto stato d’arretratezza tecnologica in cui il nostro Paese versava, con riferimento ad Internet, rispetto agli Stati Uniti d’America).

Ad un certo punto, però, la situazione politica, sociale e giuridica in Europa mutò. Un *hacker* europeo di 16 anni, Jon Johansen, fu incriminato in Norvegia (per poi

²⁷ Soprattutto con riferimento alle nuove modalità d’espressione e di pubblicazione del pensiero consentite dal mondo digitale.

²⁸ Soprattutto con riferimento alle eventuali “posizioni di garanzia” dei *provider* e degli operatori di servizi di telecomunicazioni, alle responsabilità per contenuti illeciti che “circolano” nei loro sistemi e alla posizione di società che producono, ad esempio, *software* crittografico o altri prodotti d’interesse governativo o correlati alla sicurezza nazionale.

²⁹ Soprattutto nei casi di *raid* periodici nei confronti di *hacker* o pirati informatici con conseguenti sequestri e perquisizioni, e valutazione di conformità delle procedure tenute ai principi costituzionali e processualpenalistici.

essere assolto in primo e in secondo grado³⁰), dall'unità per i crimini informatici, sotto le pressioni, neppure troppo velate, delle *majors* hollywoodiane, che chiesero al Governo norvegese, con una lettera formale, di procedere in tal senso. Il ragazzino aveva violato, con un *software* da lui creato, il DeCSS, il sistema di protezione dei DVD sul quale l'industria dell'audiovisivo aveva investito milioni di dollari.

La piena assoluzione dell'*hacker* riportò pace in Europa, ma era successa una cosa nuova, che molti giuristi accolsero con stupore: la "minaccia" ai diritti di libertà nel mondo informatico, per la prima volta, aveva attraversato l'Oceano ed era arrivata in Europa.

Non si discuteva più del "lontano", e così differente, sistema giuridico statunitense: si discuteva di diritti di libertà e informatica nel Vecchio Continente, più precisamente in Norvegia.

Già poco prima, in Germania, un *executive* di *Compuserve* (un grande fornitore di connettività statunitense operante anche in Europa) era stato arrestato e processato³¹ in quanto ritenuto responsabile d'omesso controllo su contenuti che circolavano sulla vastissima rete di utenti del servizio (alla condanna di primo grado seguì un'assoluzione piena in appello). Anche questo caso aveva sollevato, nel mondo giuridico europeo, numerosi dibattiti³².

Nel frattempo, in Europa e in Italia stava iniziando una sorta di "iper-produzione" normativa che aveva ad oggetto il ciber spazio e Internet: come già era accaduto nell'esperienza giuridica statunitense, anche in questo caso la normativa in via di emanazione si mostrava completamente disinteressata alla natura del mezzo e, soprattutto, ai diritti di libertà degli utilizzatori.

Anche in Italia, come negli Stati Uniti d'America, s'iniziò a dibattere di "abuso" dell'utilizzo della sanzione penale³³, di "over protezione" di determinati beni informatici³⁴, di garanzie processuali necessarie nelle indagini³⁵ e, soprattutto, di quale fosse il reale pericolo sociale di determinati comportamenti che, nel dubbio, iniziavano ad essere sanzionati con pene gravissime.

³⁰ In prima istanza venne assolto dal Tribunale di Oslo con sentenza del 7 gennaio 2003 (tradotta in inglese dal prof. Jon Bing e consultabile all'URL http://www.cr-international.com/docs/norway_dvd_case_first_instance.pdf). Successivamente anche la corte d'appello di Borgarting rigettò l'appello con sentenza del 22 dicembre 2003 (consultabile all'URL <http://www.efn.no/DVD-dom-20031222-en.html>).

³¹ Si trattava del sig. Felix Somm, *managing director* di CompuServe Information Services GmbH, il quale venne arrestato l'8 dicembre 1995 per non aver bloccato i contenuti di 282 newsgroup contenenti immagini violente e pedopornografiche. Il Tribunale di Monaco, il 17 novembre 1999, prosciolsse dalle accuse il sig. Somm, scrivendo così una delle sentenze più importanti sulla responsabilità per i provider conseguente ai contenuti veicolati tramite internet. Una traduzione non ufficiale della sentenza è consultabile all'URL <http://www.cyber-rights.org/isps/somm-dec.htm>.

³² Cfr. *A new culture of responsibility on the Internet*, Ulrich Sieber, in *Ciber spazio e Diritto*, 2000, Volume I, Numero I, pp. 53-59.

³³ Non più vista come *extrema ratio* ma come strumento di minaccia e di "avvertimento" per il "pirata", al fine di "orientare" i suoi comportamenti e di evitare la commissione di determinate condotte che si iniziavano a diffondere grazie alle tecnologie digitali.

³⁴ Con il *software* che assurgeva a bene primario da tutelare, protetto da sanzioni elevatissime.

³⁵ Con le problematiche correlate alle modalità di sequestro dei computer e alla reale utilità di determinati tipi di indagini.

Leggendo gli articoli riportati nel Volume di Manlio Cammarata si nota come il livello d'attenzione, da parte del mondo giuridico e, soprattutto, del Legislatore, nei confronti degli aspetti di libertà del cyberspazio sia, soprattutto in Italia, ancora insufficiente.

Leggere il presente Volume mi ha ricordato l'esigenza di mantenere vivi questi aspetti, di stimolarne ulteriormente lo studio e di delineare alcuni punti che hanno caratterizzato, in questi anni, il conflitto tra il "mondo di Internet" e i diritti di libertà, nella speranza di fornire, soprattutto al giovane studioso che si avvicina per la prima volta a queste tematiche, interessanti spunti di riflessione.

Nelle righe degli articoli ben ordinati da Cammarata si nota spesso un approccio alle tematiche ben lontano da quello con cui, sino a oggi, il nostro Legislatore, e il nostro mondo politico e imprenditoriale, hanno affrontato questi problemi.

Le pressioni degli interessi economici hanno ben presto soffocato, in Italia, le libertà e i diritti del consumatore, e causato, in numerosi settori, forti violazioni delle garanzie (comprese quelle processuali) e dei diritti di libertà.

I dieci anni che sono stati attraversati dagli Articoli raccolti nel Volume sono stati un periodo storico in cui mai si era avvertito, nel nostro Paese, un simile *trend* di restrizione delle libertà individuali nel cyberspazio e nell'informatica.

La sensibile differenza, rispetto a dieci anni orsono, è che molti giovani studiosi, anche nel panorama scientifico nazionale, hanno compreso, grazie anche agli articoli apparsi su InterLex, il pericolo cui possono essere sottoposti i valori della nostra Costituzione nel mondo elettronico e, contemporaneamente, hanno compreso il mezzo Internet, peraltro geneticamente idoneo a smussare, o aggirare, ogni tentativo di restrizione delle libertà.

Questa combinazione d'idee "vecchie" (dieci anni, nel "mondo elettronico", corrispondono a oltre cinquanta nel "mondo reale") e nuove, di contestualizzazione e "localizzazione", nel nostro sistema giuridico, di casistiche già affrontate oltreoceano, supportate da una tecnologia che spinge incessantemente verso la libertà, si presenta oggi come l'*humus* ideale per sviluppare un diritto delle nuove tecnologie che sia, soprattutto, un diritto di libertà, e non un diritto di repressione, di criminalizzazione del mezzo, degli *hacker*, del *software*, d'aggiramento o elusione delle garanzie processuali, di palese tutela d'interessi di parte (un diritto, in sostanza, di libertà negate).

Ripercorrere, nel Volume curato dall'amico Manlio Cammarata, la "storia" dell'informatica giuridica e del diritto dell'informatica italiani, attraverso le pagine di Interlex, significa ricordare tutte le problematiche che in questi anni sono sorte in un ordinamento giuridico, quale quello italiano, che non è certo *friendly* – per usare un termine solitamente riferito alle interfacce dei sistemi operativi – nei confronti delle nuove tecnologie.

Anche quegli articoli che, in alcuni casi, sono una "fotografia" di situazioni giuridiche ormai superate, hanno una fondamentale importanza al fine di disegnare l'evoluzione che queste tematiche hanno avuto nel nostro ordinamento.

Il filo conduttore, mi sembra però di notare, non è una mera "cronaca" di ciò che è successo in questi anni. Il filo conduttore è il filo della libertà che, in quasi tutti gli articoli, e soprattutto in quelli redatti dalle voci più (costruttivamente) critiche

(Monti, Livraghi, Coliva e Cammarata stesso) è messo al primo posto, e viene mantenuto e utilizzato come parametro sempre costante al fine di tenere sempre a mente che il “buon” diritto dell’informatica non è quello dettato dagli interessi di parte, o quello caratterizzato, a volte inconsapevolmente, dall’ignoranza informatica del Legislatore, ma è quello che mette sempre, al primo posto, la libertà d’impresa, la libertà di manifestazione del pensiero, le garanzie processuali.

Milano, Novembre 2005

Giovanni Ziccardi